

Osteopatia, Ok All'istituzione Del Profilo Professionale. C'è L'accordo Conferenza Stato – Regioni

BY [GIUSEPPE COLAMONACO](#) ON NOVEMBRE 13, 2020 0 52 VIEWS

È stato siglato l'accordo sulla professione dell'osteopata in conferenza Stato – Regioni. Dopo tre anni dall'approvazione della legge Lorenzin, il ministero della Salute ha visto l'ok sul documento presentato in conferenza.

Soddisfazione per questo step da parte della Felcon (Federazione Europea Laureati in Chiropratica Osteopatia e Naturopatia), associazione di categoria in campo da oltre 25 anni, i cui professionisti sono laureati. "Un passo importante quello avvenuto in conferenza Stato – Regioni. Ora la questione passa al Mur che dovrà stabilire la formazione e le relative equipollezze", hanno sottolineato i vertici. La Felcon, in occasione di questo primo traguardo, ha inoltre ribadito: "Noi abbiamo un comitato medico-scientifico a garanzia degli utenti e dei nostri iscritti. Questo evidenzia quanto la nostra associazione tuteli la professione sotto tutti i punti di vista".

Il documento firmato in conferenza Stato – Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano è costituito da 6 articoli.

Art. 1 (Individuazione della figura e del profilo dell'osteopata)

L'osteopata è il professionista sanitario, in possesso di laurea triennale universitaria abilitante o titolo equipollente e dell'iscrizione all'albo professionale, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie, nell'ambito dell'apparato muscoloscheletrico.

Art. 2 (Ambiti di attività e competenza)

1. L'osteopata, in riferimento alla diagnosi di competenza medica, e all'indicazione al trattamento osteopatico, dopo aver interpretato i dati clinici, riconosce l'indicazione o la controindicazione al trattamento osteopatico ed effettua la

valutazione osteopatico attraverso l'osservazione, la palpazione percettiva e i test osteopatici per individuare la presenza di segni clinici delle disfunzioni somatiche del sistema muscoloscheletrico.

2. L'osteopata opera con le seguenti modalità:

a) pianifica il trattamento osteopatico e predispone modalità di trattamento selezionando approcci e tecniche osteopatiche esclusivamente manuali, non invasive ed esterne, adeguate al paziente ed al contesto clinico;

b) esegue, in sicurezza e nel rispetto della dignità e della sensibilità del paziente, il trattamento manipolativo osteopatico attraverso tecniche specifiche e selezionate per il singolo paziente;

c) valuta gli esiti del trattamento osteopatico, ne verifica l'appropriatezza e pianifica il follow-up condividendoli con il paziente, con eventuali caregiver e/o con altri professionisti sanitari;

d) al fine di prevenire alterazioni dell'apparato muscoloscheletrico, promuove azioni educative verso il soggetto in trattamento, verso la famiglia e la collettività; educa il paziente nelle abilità di autogestione dell'organismo e ne pianifica il percorso educativo anche in collaborazione con altri professionisti; a fine trattamento verifica le risposdenze tra metodologia attuata e gli obiettivi di recupero funzionale riabilitativo e psicosociale; reindirizza il paziente al medico inviante quando i sintomi persistono oltre i tempi previsti o peggiorano.

Art. 3 (Contesto operativo)

1. L'osteopata svolge attività professionale, di ricerca, di formazione, di autoformazione e di consulenza nelle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private ove siano richieste le sue competenze professionali, in regime di dipendenze o libero professionale.

Art. 4 (Valutazione dell'esperienza professionale ed equipollenza dei titoli)

1. Con successivo accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni sono individuati i criteri di valutazione dell'esperienza professionali nonché i criteri per il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli pregressi alla laurea universitaria in

osteopatia, il cui ordinamento didattico è definito con decreto del Ministro dell'Università di concerto con il Ministro della Salute.

Art. 5 (Clausola di invarianza)

1. Con il presente Accordo non si dà luogo a nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6 (Recepimento)

1. Il presente Accordo è recepito con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.